



Circolare 01/2016

Parma, 20 gennaio 2016

Alle Imprese
Ai Sigg. Consulenti
Loro Sedi


Oggetto: Ritenute fiscali su contributo cassa edile

Secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro, salute e politiche sociali del 27/10/2009, le Imprese, a partire dal periodo di paga di Gennaio 2016, dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo, come finora è avvenuto, la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Resta ferma l'esclusione dall'imponibile fiscale delle parti del contributo relative alle prestazioni per malattie e infortunio e alla gestione della Cassa Edile.

In base al bilancio in approvazione, la percentuale complessiva del Contributo Cassa Edile da assoggettare a ritenute fiscali risulta essere pari allo **0,73%**.

Si ricorda che detta percentuale non è riferibile ad altre Casse Edili che comunicheranno, in base ai propri dati di bilancio, una propria percentuale.


CASSA EDILE DI PARMA,
Resp. Gestione
Carmine Ferraro


Resp. Amm.vo
Andrea Zanni